

Bruxelles, 8 luglio 2019
(OR. en)

11059/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0133(NLE)**

**SCH-EVAL 119
VISA 151
COMIX 352**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 luglio 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10383/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 luglio 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Lituania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica dei visti eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 4200 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Secondo le procedure adottate dalla Lituania, per ogni rifiuto il responsabile della decisione redige una motivazione che viene successivamente archiviata nel sistema nazionale dei visti. Si tratta di una buona pratica, poiché in tal modo è possibile conservare una documentazione chiara dei motivi del rifiuto in caso di ricorso.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare per quanto riguarda le procedure di verifica delle persone all'ingresso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 5, 11, 19, 20, 24, 25, 26, 35 e 36 della presente decisione.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Lituania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Lituania è invitata a

Raccomandazioni di carattere generale

1. assicurarsi che i funzionari addetti ai visti abilitati a prendere decisioni rilascino ai richiedenti in buona fede, laddove ne sussistano le condizioni, visti per ingressi multipli con validità fino a cinque anni; definire criteri chiari per il rilascio di questo tipo di visti;
2. informare il richiedente che occorre inserire correttamente le date previste di ingresso/uscita dallo spazio Schengen;
3. migliorare i criteri di ricerca riguardanti le domande precedenti già registrate nel sistema di informazione visti (VIS) o le segnalazioni presenti nel sistema d'informazione Schengen (SIS) utilizzando una combinazione più affidabile di elementi alfanumerici e, ove possibile, le impronte digitali;
4. prendere in considerazione la possibilità di avvalersi di un sistema di back-up per l'elaborazione dei dati e le infrastrutture, al fine di garantire che la procedura di trattamento dei visti possa proseguire in modo ordinato nelle peggiori evenienze possibili;
5. registrare le impronte digitali nella maggior parte dei casi e ricorrere alla deroga per motivi fisici solo in un numero limitato di situazioni;

6. prendere in considerazione l'eventualità di eliminare il passaggio aggiuntivo di conferma da parte dell'autorità centrale in caso di consultazione preliminare e permettere al Consolato responsabile di proseguire il trattamento della domanda di visto una volta ricevuta la risposta dallo Stato membro o dagli Stati membri consultati;
7. accertarsi che i dati riguardanti l'autorità di rilascio del documento di viaggio del richiedente siano inseriti in modo corretto e sistematico nel VIS;
8. consultare l'autorità nazionale per la protezione dei dati e aggiornare, se necessario, la dichiarazione sulla protezione dei dati;
9. garantire che tutti i campi previsti dal sistema di domanda online siano conformi al modulo di domanda di cui all'allegato I del codice dei visti¹;

Ambasciata di Baku

10. prendere in considerazione l'eventualità di consegnare al richiedente una lista di controllo o informazioni scritte sui documenti mancanti nella domanda;
11. prendere in considerazione l'eventualità di ripristinare la prassi secondo la quale non è contemplata la presenza fisica del richiedente nel caso in cui siano soddisfatti i criteri della buona fede e le impronte digitali siano già presenti nel VIS, in particolare per i richiedenti provenienti dal Turkmenistan;
12. far sì che il richiedente sia invitato a fornire i documenti giustificativi mancanti, invece di respingere immediatamente la sua domanda;
13. esigere che il fornitore esterno di servizi informi più efficacemente tutti i richiedenti sui tempi richiesti per il deposito delle impronte digitali;
14. assicurarsi che il fornitore esterno di servizi fornisca informazioni coerenti ai richiedenti per quanto concerne la procedura da seguire per prendere appuntamento;
15. allineare le prassi adottate nei confronti del fornitore esterno di servizi allo strumento giuridico che disciplina i suoi obblighi, oppure adattare tale strumento alle condizioni della sede locale;

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

16. garantire una segnaletica adeguata per l'ufficio visti;
17. garantire strutture di accesso idonee per le persone con disabilità motorie;
18. prendere in considerazione l'eventualità di distribuire con maggior frequenza dotazioni più limitate di visti adesivi;
19. aggiornare il sito Internet dell'Ambasciata per garantire informazioni pertinenti complete e corrette;
20. assicurarsi che i richiedenti presentino i documenti richiesti dall'accordo di facilitazione del rilascio dei visti unitamente all'elenco armonizzato dei documenti giustificativi¹;
21. accertarsi che il richiedente abbia apposto la propria firma negli appositi spazi del modulo di domanda (nel campo 37 e in calce alla dichiarazione finale);
22. provvedere affinché i documenti di viaggio connessi a domande di visto che sono state respinte siano restituiti al fornitore esterno di servizi con modalità che non rivelino al suo personale la decisione presa dal Consolato in merito alla domanda;
23. ripristinare la prassi di consegna dei documenti in involucri muniti di chiusura a cerniera, come previsto dallo strumento giuridico;
24. dare al fornitore esterno di servizi istruzioni chiare sulla cancellazione obbligatoria dei dati del richiedente subito dopo la trasmissione al Consolato e monitorare da vicino il rispetto di tali istruzioni; rivedere i termini dello strumento giuridico per garantirne la conformità all'allegato X del codice dei visti;
25. far sì che il monitoraggio o le visite di ispezione presso il fornitore esterno di servizi contemplino misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire che il fornitore rispetti le disposizioni riguardanti la protezione dei dati;

Consolato generale di Kaliningrad

26. prendere in considerazione l'eventualità di introdurre norme chiare per verificare le condizioni di annullamento o revoca di un visto;
27. istruire gli agenti consolari per quanto concerne l'uso corretto dell'allegato VI del codice dei visti;

¹ Decisione di esecuzione C(2015) 1585 della Commissione, del 16.3.2015.

28. prendere in considerazione l'eventualità di abolire la prassi di apporre un timbro di ricevibilità sul passaporto in caso di documento di transito agevolato (FTD);
29. adeguare il modulo di rifiuto di FTD in modo che vi sia indicato il paese da cui proviene il riscontro positivo (hit) nel SIS;
30. prendere in considerazione l'eventualità di emettere una ricevuta al momento della presentazione di una domanda di FTD da parte del richiedente;
31. adeguare il modulo contenente la descrizione del viaggio previsto in modo che non ripeta le informazioni già fornite nel modulo di domanda;
32. garantire che la procedura di revoca del visto (articolo 34, paragrafi 2 e 3, del codice dei visti) sia ben nota e correttamente applicata da tutto il personale espatriato e locale e che si intraprenda un'azione appropriata in base alla situazione del richiedente e ai documenti giustificativi, onde evitare un ulteriore onere amministrativo;
33. assicurarsi che i richiedenti presentino i documenti richiesti conformemente all'elenco armonizzato dei documenti giustificativi¹;
34. prendere in considerazione l'eventualità di riporre tutti i timbri in un luogo sicuro dopo l'orario d'ufficio;
35. rendere più moderno ed efficiente il sistema elettronico di conservazione dei dati contenuti nell'FTD/FRTD (documento di transito ferroviario agevolato), al fine di garantire una comunicazione agevole, veloce e affidabile tra le autorità che rilasciano tali documenti e quelle che li verificano alla frontiera o, a seconda dei casi, le autorità di altri Stati membri;
36. garantire che la procedura di rilascio di un FTD sia pienamente in linea con le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, in particolare con l'obbligo di applicare la procedura di consultazione preliminare di cui all'articolo 22 del codice dei visti nei confronti di cittadini russi per i quali le autorità centrali di un altro Stato membro richiedano tale consultazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Decisione di esecuzione C(2016) 3347 della Commissione, del 6.6.2016.